

IL RUOLO DEL CONSULENTE PSICOLOGICO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN TEMA DI FAMIGLIA¹

M P. Debiaggi

Abstract

La presente comunicazione nasce dal lavoro svolto dal gruppo interdisciplinare di Pavia, composto di psicologi, neuropsichiatri infantili e avvocati. Gruppo di lavoro che ha deciso di concentrarsi sulle buone prassi di collaborazione tra avvocati ed esperti in psicologia giuridica al fine di evitare l'inasprimento del conflitto di coppia che inevitabilmente conduce alla CTU. Gli sforzi del gruppo di lavoro si sono concentrati sulla messa a punto di una Negoziazione Assistita che, accanto agli avvocati, prevede la presenza dell'Esperto del processo separativo. In questo nuovo modello di Negoziazione Assistita, l'accordo solitamente proposto è integrato da una specifica clausola nella quale le parti riconoscono la possibilità di avvalersi della figura dell'Esperto in tutte le fasi della procedura e s'impegnano a collaborare affinché l'esperto possa aiutarle a progredire nel processo separativo e a facilitare la riorganizzazione delle relazioni familiari in senso evolutivo e stabile, che possa permanere oltre il termine della N. A. e del procedimento separativo giudiziale. Nell'intervento saranno illustrate brevemente la N. A. e il nuovo modello di Negoziazione proposto.

La presente comunicazione nasce dal lavoro svolto da un gruppo interdisciplinare composto dagli avvocati Daniela Baggi e Francesco Castelli del foro di Pavia, dai neuropsichiatri infantili Luigi De Agostini, Giulia Castellani e Laura Farinotti, dagli psicologi Luca Bollati, Daniela Chiello, Raffaella Martinelli, Gaia Vicenzi, gruppo costituitosi al termine del Convegno organizzato da A.I.G.A. (Associazione Giovani

¹ Intervento effettuato al Terzo Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica.

Avvocati – sede di Voghera) nell'ottobre 2016, sul tema della Consulenza tecnica psicologica nei procedimenti in materia di famiglia.

Il gruppo di lavoro ha inizialmente deciso di concentrarsi sulla ricerca di nuovi strumenti di collaborazione tra avvocati ed esperti in psicologia giuridica, nell'ottica di evitare l'inasprimento del conflitto di coppia e il ricorso alla CTU. Ci siamo trovati concordi sulla messa a punto di una Negoziazione Assistita (N. A.) che, accanto agli avvocati, prevede la presenza dell'Esperto del processo separativo.

La N. A. è un procedimento alternativo, non contenzioso, di risoluzione delle controversie, un metodo per la risoluzione dei conflitti improntato ai principi di buona fede, correttezza, trasparenza e riservatezza, affidato di prassi alla gestione degli avvocati delle parti. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014 (coordinato con la Legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162), *la convenzione di negoziazione, assistita da almeno un avvocato per parte, può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio....*

Nella prassi, una delle parti, tramite il proprio avvocato, invita l'altra parte alla N. A. In caso di accettazione, si prosegue con la stesura della Convenzione di N. A., mediante la quale le parti s'impegnano a cooperare per il raggiungimento di un accordo, a evitare comportamenti finalizzati a coartare la volontà dell'altra parte, ad esempio minacciando di ricorrere in via contenziosa, a non compiere atti di straordinaria amministrazione dei beni della famiglia, a condividere informazioni rilevanti. Nell'accordo s'inseriscono inoltre clausole che impegnano i coniugi a mettere al centro dei propri interessi il benessere della prole. Si potrà leggere nella convenzione ad esempio che: *nel trattare le questioni relative ai figli, prendiamo atto dell'obbligo di giungere ad accordi che mettano al centro gli interessi degli stessi e il loro benessere, privilegiando in particolare la continuità di rapporto con ciascun genitore. Ci impegniamo in ogni caso ad astenerci dal denigrare l'altro genitore, dall'utilizzare i nostri figli quale mezzo per comunicare con l'altro, dall'emarginare l'altro genitore dalla cura e dall'educazione dei nostri figli o dal sottrarci alla responsabilità genitoriale sotto ogni profilo. Ci impegniamo altresì a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi dei nostri figli, a favorire la prosecuzione di una relazione continua e significativa e a essere collaborativi e solidali per la loro educazione.*

Al comma 3 dell'art. 6 del D. L. n. 132/2014, si legge che: *in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente*

non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli, lo autorizza. Una volta ottenuta l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, l'accordo produce gli stessi effetti di una sentenza.

Nel nuovo modello di Negoziazione Assistita che qui si propone, le parti sono informate, dai rispettivi legali, della possibilità di avvalersi di un esperto del processo separativo (psicologo o neuropsichiatra infantile), uno per ciascuna delle due parti coinvolte, in tutte le fasi della N. A., al fine di agevolare l'accordo con specifico riferimento alle questioni attinenti l'affidamento e la gestione della prole.

L'accordo solitamente proposto è quindi integrato da una specifica clausola nella quale le parti riconoscono la possibilità di avvalersi della figura dell'Esperto del processo separativo in tutte le fasi della procedura e s'impegnano a collaborare affinché questi possa aiutarle a progredire nel processo separativo e a facilitare la riorganizzazione delle relazioni familiari in senso evolutivo e stabile, che possa cioè permanere oltre il termine della N. A. e del procedimento separativo giudiziale.

A tal fine, le parti consentono all'esperto di:

- partecipare a tutti gli incontri di N. A. concordati dagli avvocati, durante i quali svolgeranno il ruolo di osservatori delle dinamiche relazionali di coppia e del gruppo di N. A.;
- di concordare con la propria parte, dopo ciascun incontro allargato (parti, avvocati ed esperti), incontri individuali di riflessione sui temi e i contenuti emotivi emersi negli incontri allargati, con la finalità di individuare e rimuovere eventuali ostacoli che si frappongono all'elaborazione della separazione emotiva;
- di collaborare con l'avvocato della parte condividendo con lui le proprie riflessioni sul processo di N. A., sul suo progresso e su eventuali fasi di stallo o fattori di natura psichica individuale di una delle due parti e/o relazionale della coppia che ne ostacolano il proseguimento o ne rendono consigliabile l'interruzione;
- di proporre modalità di visita e tempi di frequentazione del minore con i genitori, di concerto con l'esperto dell'altra parte, rispetto ai quali la parte s'impegna a collaborare per la loro fattiva realizzazione, con la possibilità che detti programmi, superato il periodo di verifica in itinere, siano formalizzati quale parte dell'accordo, anche qualora si dovesse pervenire ad un accordo parziale;

- di proporre incontri di confronto con l'altra parte e il proprio esperto come momenti di verifica del processo di N. A. e di separazione emotiva;
- di condividere con gli attori in causa la consapevolezza che il materiale emerso durante la N. A., nel caso questa fallisca, non sarà utilizzabile in un procedimento giudiziale;
- di condividere come buona prassi che alla N. A. non prendano parte professionisti esperti del processo separativo che abbiano avuto un pregresso contatto con la coppia.

Una delle criticità affrontate dal gruppo di lavoro riguarda l'opportunità di prevedere incontri con i minori nell'ambito della N. A.

Da un lato ciò consentirebbe di meglio comprendere le dinamiche funzionali, le relazioni genitoriali e quelle tra genitori e figli, di verificare altresì quanto i genitori, alla presenza dei minori e con l'aiuto dell'esperto, riescano a spostare la loro attenzione dalla conflittualità di coppia e dal dolore personale per la separazione, verso la sofferenza e i bisogni dei figli. Dall'altro prevalgono considerazioni in ordine all'interesse del minore, tenuto conto in particolare del fatto che ciò che emerge nel corso della N. A., in caso di fallimento della stessa, non potrà essere poi utilizzato nelle successive fasi del procedimento giudiziale. Il rischio, quindi, sarebbe quello di un coinvolgimento eccessivo del minore, prima nella N. A. e, in seguito, nella CTU.

Tuttavia, esiste una terza opzione che consentirebbe di pensare come risorsa il coinvolgimento del minore: la costruzione di uno spazio terzo assolutamente neutro, al di fuori della conflittualità, con il setting tipico della consultazione partecipata genitore-bambino (Vallino, 1990), gestito da un terapeuta esperto in terapia infantile che abbia l'obiettivo di restituire ai genitori e rendere loro trasparente lo stato di salute emotiva del figlio. Se questa operazione riesce, viene simultaneamente in emergenza l'esperienza emotiva che il bambino non sa rendere visibile, essendone sopraffatto, e che non può in alcun modo elaborare sinché non è compresa dai genitori. Particolare attenzione potrebbe essere data alla funzione del gioco e del disegno, come strumenti per emergere da un'atmosfera troppo densa di sensazioni concrete, verso una rappresentazione dei problemi mentali. In sintesi, l'esperienza di osservazione del bambino nel setting della consultazione partecipata con un terapeuta terzo, da svolgersi in parallelo alla N. A., potrebbe essere pensata come spazio trasformativo della relazione figlio-genitori che questi ultimi potranno poi esportare all'interno dello spazio di lavoro della N. A.

Altro aspetto critico della N. A., con riferimento all'inserimento dell'esperto, potrebbe essere quello dei tempi ristretti previsti dal decreto, il quale prevede che il termine concordato dalle parti non possa essere inferiore a un mese e superiore a tre, salvo proroga di 30 giorni se concordato dalle parti. Tempi così ristretti paiono poco compatibili con i tempi richiesti dall'elaborazione psichica del processo separativo. Non è ancora chiaro, tuttavia, dal punto di vista legislativo se questi tempi siano puramente indicativi o vincolanti al fine di poter ritenere valido l'accordo.

Si sono considerati, inoltre, sotto l'aspetto deontologico, i profili d'incompatibilità tra il ruolo di consulente psicologico nella N. A. e altri incarichi. Rispetto a incarichi in precedenza assunti dal consulente, si possono far valere i casi d'incompatibilità già considerati in letteratura per lo psicologo che si appresta a rivestire il ruolo di CTU o CTP nei procedimenti separativi, secondo quanto previsto dall'art. 63 c.p.c. come "giusto motivo" di astensione del CTU e di ricusazione delle parti per i motivi indicati nell'art. 51 c.p.c.. Altri profili di incompatibilità si desumono dalla lettura dell'art. 26 del Codice Deontologico degli Psicologi e dall'art. 16 delle Linee Guida dello Psicologo Giuridico in ambito civile e penale, e sono l'aver avuto pregressi rapporti con una parte e precedenti o attuali rapporti terapeutici (di qualunque natura anche solo mediativa o di sostegno psicologico) con la coppia o con uno dei genitori o con i figli; l'essere stato CTP per uno dei genitori in una precedente CTU.

Per quanto attiene i profili d'incompatibilità del consulente psicologico in N. A. e successivi incarichi non si ravvisano impedimenti deontologici a proseguire nell'assistere la parte al di fuori della Negoziazione, ad esempio nella CTU come Consulente di Parte; in questa ipotesi l'intervento del consulente rimarrebbe in ambito giuridico, mentre non può ritenersi deontologicamente corretto vestire i panni dello psicologo clinico come psicoterapeuta, terapeuta di sostegno al singolo, alla coppia o al figlio, una volta svestiti quelli di consulente della N. A.

Pur permanendo nel contesto giuridico, diversa riflessione va fatta nel caso in cui lo psicologo che ha rivestito il ruolo di consulente di una delle parti nel processo di N. A. venisse chiamato dal giudice in veste di CTU. In questo caso, dato il rapporto di fiducia creatosi con una delle parti, verrebbe a mancare la posizione di terzietà del CTU che garantisce entrambe le parti nel processo civile.

Come nuovo strumento di collaborazione e dialogo tra mondo giuridico e mondo psicologico, vede ancora molti margini di miglioramento, con una messa a punto che potrà solo derivare dalla sua applicazione sul campo.

Bibliografia

CIGOLI V., GALIMBERTI C., MOMBELLI M. (1988), *Il legame disperante. Il divorzio come dramma di genitori e figli*, Raffaello Cortina, Milano.

CIGOLI V. (1998), *Psicologia della separazione e del divorzio*, Il Mulino, Milano.

COLOMBO B., SPETTU C., *Sostegno e tutela dei legami familiari durante la separazione dentro e fuori le aule del tribunale*, Rivista Psicologia e Giustizia, Anno XIII, n. 2.

LINEE GUIDA PER LO PSICOLOGO GIURIDICO IN AMBITO CIVILE E PENALE (2009), Associazione Italiana di Psicologia Giuridica.

MACRI' C., ZOLI B. (2011), *L'affido condiviso nella separazione e nel divorzio. Manuale pratico per consulenti tecnici. Cosa fare e cosa non fare*, Franco Angeli Ed., Milano.

MALAGODI TOGLIATTI M., *La mediazione familiare*, in Quaderni del Centro Nazionale di Documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza, n° 4, Dossier monografico *Figli di famiglie separate e ricostruite*.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA, (2017), *Le buone prassi per lo psicologo consulente tecnico d'ufficio e di parte in ambito civile*, Ordine degli psicologi della toscana Editore, Firenze.

VALLINO D., (1990). *Sulla consultazione: atmosfere emotive, sofferenza e sollievo del bambino*, Analysis 1, n. 3, p. 325-335.